



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 14/2/12, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ^{871/10} ~~1013/03~~ RG Lav.

TRA

Paolo Turchi	Gabriele Zenobi
Maria Rosaria Berzolari	Liana Rispoli
Bruno Mangiaterra	Fabiola Giuseppucci
Maria Valenti	Eros Stampatori
Paola Miecchi	Eliana Lucci
Francesco Colonnelli	Antonio Soccio
Patrizia Piccinini	Massimo Ventura
Marco Montenovi	Andre Sacrati
Alessandro Lombardo	Maria Antonella Camilletti
Gioia Filippi	Laura Lucia Altero
Marco Vitangeli	

rappresentati dall'avv. A. Piloni

e

SENT. N. 50/12

SEZIONE LAVORO

N. 871/10/RGL

N. 629/12 CRON

DEF

4 FEB. 2012

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI ANCONA

ISA "E. MENNUCCI"

in persona della dipendente **Uriana Chiusaroli**

OGGETTO: retribuzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti chiedono che vengano loro retribuite ore pomeridiane di servizio, imputate dall'Amministrazione a "recupero" dell'accorciamento di ore mattutine.

Le parti concordemente e correttamente (cfr Cass. 8974/08) invocano ed interpretano la normativa (amministrativa e contrattuale) applicabile, secondo cui le riduzioni di durata delle ore di lezione non danno luogo a obbligo di recupero in caso che siano effettuate per ragioni di necessità («debitamente rappresentate e documentate» e particolarmente riferite a «esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti»: secondo quanto previsto dalle circolari 243/79 e 162/80, doc.2 di parte resistente); mentre (in osservanza di quanto disposto dalla normativa collettiva) sono soggette a recupero in caso contrario.

Ciò premesso la questione deve essere valutata in via di fatto, dovendosi cioè stabilire se in concreto la riduzione oraria debba imputarsi o meno a "ragioni di necessità".



Nessuna delle parti spiega, o comunque offre in alcun modo di provare, la effettiva situazione dei trasporti in relazione all'orario scolastico in oggetto.

Occorre quindi fare affidamento sul contenuto degli atti di causa: attribuendo prevalenza alla verbale 14/10/08 (doc.6 di parte ricorrente) in cui il Consiglio di Istituto ha approvato una mozione diretta alla «riduzione di tutte le ore, da 60 a 50 minuti, per cause di forza maggiore» ossia «difficoltà oggettive esistenti, legate al forte pendolarismo degli studenti ed agli orari dei trasporti».

La questione della competenza di tale organo in materia (specificamente discussa tra le parti) deve essere apparentemente risolta in senso favorevole ai ricorrenti, osservando che:

- a norma dell'art.10 D.L.vo 297/94 (invocato dalla stessa Amministrazione resistente), tra le prerogative specifiche di tale organo rientra (comma 3c) l'«adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali»;
- ad un tale intervento (di mero “adattamento” del “calendario”, ovvero dell'orario la cui formulazione spetta al Dirigente Scolastico [art.396 comma 2 lettera d PR 297/94], e che rimane intatto, inteso come l'avvicinarsi delle materie nella giornata e nella settimana) appare senz'altro riconducibile, secondo il significato letterale delle parole nel contesto, la «riduzione dell'ora di lezio-



- ne (che) non dovrà superare in nessun caso i dieci minuti», giustificata da (citate) «esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti», (ai sensi della citata circolare 243/79); ciò peraltro trova significativo ed esplicito riscontro nella normativa collettiva (art.28₈ CCNL 29/11/97, anch'esso invocato e prodotto [doc.7] da parte resistente) secondo cui «per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore, .. la materia resta regolata dalle circolari .. 243 del 1979 e 192 .. 1980.... la relativa delibera è assunta dal Consiglio di Istituto»;
- si deve pertanto ritenere che spetti a quest'ultimo Organo (ai sensi dell'art.8 DPR 297/74, composto anche dai genitori degli alunni: è evidente quindi la *ratio legis*) accertare la sussistenza di «specifiche esigenze ambientali» ovvero di concrete « esigenze sociali degli studenti, derivanti insuperabili difficoltà dei trasporti», rilevanti ai fini di cui si tratta;
 - ne consegue che (si ribadisce, in mancanza di elementi offerti dalle parti per entrare nel merito della questione) la differente valutazione dell'Ufficio Regionale (doc.13),
 - e con essa la disposizione del Dirigente Scolastico contestata dai ricorrenti (circolare 56 del 22/10/08, doc.2 di parte ricorrente), che vi fa riferimento – dev'essere disattesa; evidenziando in merito che:



- le competenze dell'Organo regionale (art.8₃ DPR 319/03) non riguardano lo specifico argomento, ed esso inoltre nella generale materia delle «risorse di personale» «esercita tutte le competenze» purchè «non attribuite alle istituzioni scolastiche»;
- analoghe considerazioni valgono per il Dirigente Scolastico, il quale ai sensi del comma 3 dell'art.25 D. L.vo 165/01, (come già e del comma 16 lettera a) L59/97), agisce «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici»;
- peraltro, nei citati provvedimenti di entrambi questi ultimi Organi, non vi è alcuna “debita rappresentazione o documentazione” dell'assenza (solo per alcune delle ore del mattino) delle «situazioni di particolare necessità contemplate dalla CM 192/80», affermandosi solo genericamente che esse «non si ravvisano nel caso concreto»;
- la formale valutazione del Consiglio di Istituto (per quanto a sua volta non troppo analiticamente circostanziata: ma sul punto non vi sono specifiche contestazioni) non risulta quindi (né formalmente impugnata né) superata da provvedimenti successivi, avendo riguardo sia alla provenienza di questi ultimi, sia al loro contenuto.



Per completezza si osserva infine che:

- l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti delle "modalità del recupero individuale" (doc. 14 di parte resistente) non incide sulla legittimità della imposizione agli insegnanti dello svolgimento di ore di recupero non retribuito: non essendo tale organo competente a sindacare l'esistenza o meno delle sopra citate «esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti»:
- la sentenza 575/06 della Corte di Appello di Ancona invocata (e prodotta come doc.16) dall'Amministrazione affronta una fattispecie diversa: non si occupa di delimitare le competenze tra Consiglio di Istituto e Dirigente, non trovandosi di fronte ad una conflittualità, ma ad una decisione conforme dei due organi il cui contenuto è stato vagliato dalla Corte desumendone l'assenza delle citate specifiche "esigenze" nel senso indicato dall'ordinamento.

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,



definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

CONDANNA l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle ore di recupero svolte in adempimento della circolare 56/08, con interessi e rivalutazione come per legge; ed inoltre al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 di cui € 800,00 per onorario, oltre spese generali ed accesso ridi legge.

Ancona il 14/2/12

IL FUNZIONARIO SUBIZIARIO
Luisa De Vito

Il Giudice
A. De Sabbata

Il Segretario
Ancona, il 14 FEB 2012

IL FUNZIONARIO SUBIZIARIO
Luisa De Vito